

Bruxelles, 30 ottobre 2020
(OR. en)

12432/20

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0133(NLE)**

**RESPR 64
FIN 797
CADREFIN 348
POLGEN 178**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. Comm.:	8360/18 (COM(2018) 328 final)
Oggetto:	Regolamento (UE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

1. Il 4 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto¹. La proposta di regolamento del Consiglio fa parte del pacchetto di proposte riguardanti un nuovo sistema di risorse proprie elaborato nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, insieme con le proposte della Commissione riguardanti una decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea², un regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea³ e un regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria⁴.

¹ Doc. 8360/18.

² Doc. 8357/18 + ADD 1 + ADD 2.

³ Doc. 8359/18 + ADD 1.

⁴ Doc. 8358/18.

2. La proposta mira a semplificare notevolmente gli aspetti inerenti alle risorse proprie dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare per quanto riguarda il calcolo della base della risorsa propria basata sull'IVA.
3. Il 23 maggio 2018 il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo e la Corte dei conti europea in merito a tale proposta. Il Parlamento europeo non ha ancora espresso il proprio parere. La Corte dei conti europea ha formulato il proprio parere⁵ il 9 ottobre 2018.
4. La proposta è stata discussa in sede di gruppo "Risorse proprie" il 29 maggio 2018, il 9 ottobre 2018, il 28 gennaio 2019, l'11 marzo 2019, l'8 aprile 2019, il 10 maggio 2019 e il 12 giugno 2020.
5. Alla riunione straordinaria del Consiglio europeo, tenutasi dal 17 al 21 luglio 2020, sono state adottate conclusioni del Consiglio europeo che contemplano anche le entrate del QFP 2021-2027⁶.
6. La presidenza ha tradotto gli orientamenti politici forniti dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020 in proposte di compromesso, che sono state discusse in occasione di videoconferenze informali dei membri del gruppo "Risorse proprie" il 10 settembre e il 22 ottobre 2020. In particolare, il metodo di calcolo della base della risorsa propria basata sull'IVA è stato sostituito dal cosiddetto metodo alternativo semplificato e perfezionato.

⁵ GU C 431 del 29.11.2018, pag. 1.

⁶ Doc. EUCO 10/20.

7. Un testo definitivo della proposta della presidenza relativa al regolamento sull'IVA modificato è stato oggetto di consultazione scritta, conclusasi il 30 ottobre 2020, in cui nessuna delegazione ha sollevato obiezioni. Il testo della proposta della presidenza figura nell'allegato della presente nota.
8. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- confermare il testo proposto dalla presidenza, che figura nell'allegato, al fine di consentire al Consiglio di raggiungere un accordo politico sul testo medesimo nel quadro del pacchetto QFP, previa messa a punto giuridico-linguistica;
 - decidere di trasmettere il testo riveduto del regolamento del Consiglio, che figura nell'allegato, al Parlamento europeo e invitare quest'ultimo a tenerne conto in fase di elaborazione del suo parere;
 - decidere di trasmettere il testo riveduto del regolamento del Consiglio, che figura nell'allegato, alla Corte dei conti europea e chiedere a quest'ultima di formulare un parere al riguardo.
-

REGOLAMENTO (UE, Euratom) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo⁷,

visto il parere della Corte dei conti europea⁸,

considerando quanto segue:

- (1) La risorsa propria dell'Unione basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) istituita dalla decisione (UE, Euratom) 20xx/xxxx del Consiglio⁹ (la "risorsa propria basata sull'IVA") dovrebbe essere messa a disposizione dell'Unione nelle migliori condizioni possibili. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla messa a disposizione, da parte degli Stati membri, di tale risorsa propria per il bilancio dell'Unione.

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ Decisione (UE, Euratom) 20xx/xxxx del Consiglio, del ..., relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L [...] del [...], pag. [...]).

- (2) Le disposizioni relative al regime uniforme definitivo di riscossione della risorsa propria basata sull'IVA nonché le modalità di entrata in vigore di detto regime devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (3) A fini di semplicità e trasparenza e per ridurre l'onere amministrativo, la risorsa propria basata sull'IVA dovrebbe essere calcolata sulla base di un'aliquota media ponderata pluriennale definitiva. Le modalità di calcolo della base della risorsa propria basata sull'IVA dovrebbero essere determinate in modo uniforme a partire dalle entrate che sono state effettivamente riscosse in un dato anno civile e questo dovrebbe essere il metodo unico definitivo per determinare la base della risorsa propria basata sull'IVA.
- (4) L'aliquota media ponderata definitiva dell'IVA a partire dall'esercizio 2016 in ciascuno Stato membro dovrebbe essere usata come un'aliquota media ponderata pluriennale definitiva.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio¹⁰.
- (6) Per motivi di coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno della decisione (UE, Euratom) 20xx/xxxx e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla compilazione o rettifica degli estratti della base della risorsa propria basata sull'IVA per gli esercizi anteriori al 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁰ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 è così modificato:

- 1) i titoli delle seguenti suddivisioni sono soppressi:
 - a) "Titolo I - Disposizioni generali";
 - b) "Titolo II - Campo d'applicazione";
 - c) "Titolo III - Metodo di calcolo";
 - d) "Titolo IV - Disposizioni sulla contabilizzazione e sulla messa a disposizione";
 - e) "Titolo V - Disposizioni sul controllo";
 - f) "Titolo VI - Disposizioni finali";
- 2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

La risorsa propria basata sull'IVA è calcolata applicando l'aliquota uniforme di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 20xx/xxxx del Consiglio* alla base determinata conformemente al presente regolamento.

* Decisione (UE, Euratom) 20xx/xxxx del Consiglio, del [DATA], relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L [...] del [...], pag. [...]).";

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La risorsa propria basata sull'IVA è determinata prendendo in considerazione le operazioni imponibili di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio* (direttiva IVA) relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, modificata.

* Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).";

4) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 3

1. Per un dato anno civile la base della risorsa propria basata sull'IVA è calcolata dividendo le entrate totali nette dell'IVA riscosse dallo Stato membro nel corso di detto anno, rettificata a norma del paragrafo 2, per l'aliquota media ponderata dell'IVA calcolata secondo il metodo di cui all'articolo 4.

Questa aliquota media ponderata pluriennale definitiva è espressa in percentuale, applicando il metodo comune di cui all'articolo 4.

2. Le entrate totali nette dell'IVA riscosse sulle operazioni imponibili di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono rettificata per tenere conto degli importi seguenti:

a) gli importi che dovrebbero essere considerati ai fini delle risorse proprie come operazioni effettuate in provenienza da o a destinazione di uno Stato membro, anche se sono effettuate in provenienza da o a destinazione di uno dei territori di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE;

- b) gli importi provenienti da uno dei luoghi di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/112/CE, nella misura in cui uno Stato membro è in grado di dimostrare che le entrate vi sono state trasferite;
 - c) gli importi dovuti a seguito di una rettifica derivante da un'infrazione della direttiva 2006/112/CE.
3. L'importo ottenuto in applicazione del paragrafo 1 è moltiplicato per l'aliquota uniforme di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 20xx/xxxx** per ottenere la risorsa propria basata sull'IVA che deve essere messa a disposizione del bilancio dell'Unione.

Articolo 4

- 1. La risorsa propria basata sull'IVA è calcolata sulla base degli anni civili.
- 2. L'aliquota media ponderata pluriennale definitiva è calcolata applicando il metodo seguente:
 - a) è espressa come percentuale calcolata dallo Stato membro per l'esercizio 2016, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo nella versione applicabile prima del 2021;
 - b) la percentuale in cui è espressa l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva è calcolata alla quarta cifra decimale;
 - c) la percentuale in cui è espressa l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva deve essere stata controllata e non deve essere oggetto di notifiche relative a questioni in sospeso a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, nella versione applicabile prima del 2021;
 - d) nel frattempo è usata un'aliquota media ponderata oggetto di notifica, da considerarsi come l'aliquota media ponderata pluriennale provvisoria;

- e) una volta risolte le questioni oggetto di notifica, la percentuale risultante sostituisce l'aliquota media ponderata pluriennale provvisoria e diventa l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva a partire dall'esercizio 2021 in poi;
- f) l'incidenza sul bilancio di eventuali differenze tra l'aliquota media ponderata pluriennale provvisoria e quella definitiva è trattata secondo la procedura di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio*, nota come l'esercizio di calcolo dei saldi annuali.

* Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

** Decisione (UE, Euratom) 20xx/xxxx del Consiglio, del [DATA], relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L [...] del [...], pag. [...]).";

- 5) gli articoli 5 e 6 sono soppressi;
- 6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. Ogni anno, entro il 31 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base della risorsa propria basata sull'IVA, calcolata conformemente all'articolo 3, relativa all'anno civile precedente e alla quale deve essere applicata l'aliquota prevista all'articolo 1.
2. L'estratto contiene tutti i dati utilizzati per stabilire la base che sono necessari per i controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx del Consiglio.
3. I dati utilizzati per stabilire la base sono i dati più recenti che esistono al momento della compilazione dell'estratto.

4. Gli Stati membri possono chiedere una proroga del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo se circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo rendono impossibile effettuare i calcoli a norma dell'articolo 3 e rispettare pertanto il suddetto termine. Tale richiesta è presentata per iscritto alla Commissione e indica i motivi delle circostanze eccezionali.
 5. Dopo aver esaminato la richiesta di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può concedere un'unica proroga massima di due mesi del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ogni anno la Commissione comunica il numero delle richieste e le corrispondenti decisioni al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.";
- 7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Per motivi di bilancio, entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima della base della risorsa propria basata sull'IVA per il successivo esercizio.";

- 8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

1. Le rettifiche da apportare, per qualunque motivo, agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e concernenti gli esercizi precedenti possono essere effettuate soltanto previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Se lo Stato membro e la Commissione non raggiungono un accordo su una rettifica, la Commissione informa lo Stato membro interessato con una lettera in merito alla rettifica necessaria. Tale lettera costituisce le "misure" di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 609/2014 del Consiglio.

2. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di rivedere la rettifica comunicata a norma del paragrafo 1, secondo comma, entro due mesi dalla data di ricevimento della lettera di cui al paragrafo 1, secondo comma. Tale procedura di riesame si conclude con una decisione della Commissione che deve essere adottata da quest'ultima al più tardi tre mesi dopo la data di ricevimento della richiesta dello Stato membro.

Qualora la decisione della Commissione riveda, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti alla rettifica, lo Stato membro mette a disposizione l'importo corrispondente. Né la richiesta dello Stato membro di rivedere la rettifica né un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione pregiudicano l'obbligo dello Stato membro di mettere a disposizione l'importo corrispondente alla rettifica.

Tutte le rettifiche sono raggruppate in quadri generali, che modificano gli estratti preliminari stabiliti per gli esercizi considerati.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che precisano ulteriormente le modalità procedurali della procedura di riesame di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3. L'adozione di tali atti di esecuzione non pregiudica l'applicazione della procedura di riesame di cui al paragrafo 2.
4. Dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio, gli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sono più rettificati, tranne che per i punti notificati prima di questa scadenza, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.";

9) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1. Entro il 30 aprile di ogni esercizio, ogni Stato membro informa la Commissione di tutte le soluzioni e le relative modifiche che propone di adottare per determinare gli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b). La soluzione proposta indica, ove occorra, la natura dei dati che lo Stato membro considera adeguati, e comprende una stima del valore della base per ciascuna voce.

Entro il 31 maggio dello stesso esercizio, la Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni di cui al primo comma ricevute da uno Stato membro.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione in merito alle soluzioni proposte dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2, entro 60 giorni dal parere del comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.";

10) l'articolo 11 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è soppresso;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. A seguito dei controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx, l'estratto annuale relativo a un dato esercizio è rettificato alle condizioni previste all'articolo 9.";

- c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"2. Per quanto riguarda l'aliquota media ponderata di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, la Commissione valuta le rettifiche di cui all'articolo 9 presentate dagli Stati membri al fine di revocare eventuali notifiche relative a questioni in sospeso riguardanti l'aliquota media ponderata.";

11) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni su tutte le modifiche pertinenti introdotte nei processi e nelle procedure amministrative che applicano per la riscossione dell'IVA rispetto alle informazioni comunicate precedentemente.
2. La Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri interessati, la possibilità di migliorare tali processi e procedure.
3. Ogni cinque anni la Commissione compila una relazione sulle misure adottate e sui progressi realizzati dagli Stati membri nella riscossione dell'IVA e su eventuali miglioramenti.

La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per la prima volta entro il 31 dicembre 2025.";

12) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP/IVA) istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 20xx/xxxx. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

13) dopo l'articolo 13 è inserito un nuovo articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

1. La Commissione elabora una relazione sul funzionamento del sistema di risorse proprie basate sull'IVA al più tardi entro il 1° gennaio 2025. La relazione indica:
 - a) il numero degli Stati membri che applicano ancora un'aliquota media ponderata oggetto di eventuali notifiche relative a questioni in sospeso;
 - b) eventuali modifiche delle aliquote IVA nazionali.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende una valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza del sistema di risorse proprie basate sull'IVA e, in particolare, dell'aliquota media ponderata pluriennale. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento al fine di determinare l'aliquota media ponderata pluriennale sulla base di dati più recenti."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 20xx/xxxx.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, l'articolo 1 non si applica alla compilazione o rettifica degli estratti della base della risorsa propria basata sull'IVA per gli esercizi anteriori al 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente